Firmato digitalmente da
GLENDA GIARDINA
CN = GLENDA GIARDINA
C = IT

avvocati associati

Avv. GLENDA GIARDINA
Avv. ALESSANDRO AMMATUNA
Corso Italia 46 – 95129 Catania
pbx 095 532955 -fax 095 530419
glendagiardina@avvocati-associati.eu
alessandroammatuna@avvocati-associati.eu

ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

Il Signor [redacted] e [redacted] rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Glenda Giardina (Codice Fiscale: GRDGND85R48C351H - PEC: glenda.giardina@pec.ordineavvocaticatania.it) e Alessandro Ammatuna (Codice Fiscale: CF MMTLSN87M21F258E - PEC alessandroammatuna@pec.ordineavvocaticatania.it) del Foro di Catania, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi pec sopra precisati, come da procura rilasciata su foglio separato da considerarsi in calce al presente ricorso,

DICHIARA

- Al **Ministero della Difesa,** in persona del legale rappresentante *pro-tempore.*

- Al **Ministero della Difesa**, **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore.*

- al Signor **Antonio Pio Pirrone**, residente a Caggiano (SA) Località Pertosillo 4;

DI PROPORRE RICORSO

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti:

- del provvedimento di inidoneità adottato dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici, notificato l'8 marzo 2023 n. 410187/2-11

prot., con cui è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dal Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

- di tutti i verbali di valutazione psicofisica redatti sul conto del ricorrente in sede concorsuale nella parte in cui dichiarano la non idoneità dello stesso, conosciuti in esito ad apposita istanza di accesso agli atti lo scorso 13 aprile 2023;
- del giudizio diagnostico adottato in sede concorsuale e che ha comportato l'attribuzione di un coefficiente 3 nell'apparato AVOR:
- ove interpretato in *mala partem*, dell'articolo 10 del bando di concorso che disciplina lo svolgimento degli accertamenti psicofisici;
- ove interpretato in *mala partem*, del D.M. Difesa 4 giugno 2014 contenente la direttiva delle imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare;
- ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto Concorso ed Esami n. 55 del 12 luglio 2022 per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- della graduatoria definitiva del 31 marzo 2023 contenente i nominativi dei candidati idonei vincitori del Concorso ed Esami n. 55 del 12 luglio 2022 per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- nonché di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, anche solo potenzialmente lesivo dell'interesse di parte ricorrente.

Si premette in

FATTO

Il [redacted], giovane militare dell'Esercito Italiano, ha partecipato al concorso per il reclutamento di 4.189 allievi

carabinieri in ferma quadriennale, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. – 4° Serie Speciale Concorso ed Esami n. 55 del 12 luglio 2022.

Il bando del concorso prevedeva:

- anzitutto lo svolgimento di una prova scritta di selezione, articolata in quesiti a risposta multipla, diretti ad accertare la conoscenza di argomenti di cultura generale (italiano, attualità, storia, geografia, matematica, geometria, scienze, costituzione e cittadinanza italiana), di informatica (conoscenze delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse), di storia, di struttura ordinativa dell'Arma, di carattere logico-deduttivo, di ragionamento verbale, e di una lingua straniera;
- il successivo svolgimento di prove di efficienza fisica, consistente in esercizi fisici, quali salto in alto, corsa piana e piegamenti sulle braccia;
- quindi, l'ammissione ai successivi accertamenti volti alla verifica dell'idoneità psicofisica e precisamente vertenti sulla forza muscolare, composizione corporea, massa metabolica attiva, morfologia generale, sugli apparati vari e segnatamente: psichico, cardiocircolatorio, respiratorio, locomotore superiore ed inferiore, visivo ed uditivo;
- ed infine l'ammissione al colloquio attitudinale e la valutazione dei titoli.

Ciò premesso, il ricorrente ha superato la prova scritta riportando un punteggio di 74/100, ben al di sopra dalla soglia minima di accesso pari a 51/100.

Il [redacted] ha perciò avuto accesso alla successiva prova di efficienza fisica, anch'essa superata brillantemente, risultando, quindi, ammesso alla valutazione di idoneità psicofisica.

In tale fase, la Commissione avrebbe dovuto attribuire i coefficienti valutativi di 1 e 2, in caso di giudizio di idoneità del candidato, e di 3, in caso di inidoneità, come previsto dal decreto ministeriale del 4 giugno 2014 recante la "Direttiva Tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare".

Così, il ricorrente si è sottoposto alle visite mediche e psichiatriche superando il giudizio diagnostico, ad eccezion fatta di un'unica voce valutativa e segnatamente quella concernente la categoria relativa agli "apparati vari (AVOR)", all'esito della quale, del tutto inspiegabilmente, è stato attribuito al ricorrente un coefficiente pari a 3.

E' poi sopraggiunto il provvedimento di inidoneità dell'8 marzo 2023, in epigrafe impugnato, con la seguente diagnosi [redacted] con cui l'Amministrazione ha escluso il ricorrente dal concorso.

In data 31 marzo 2023, veniva pubblicata la graduatoria definitiva contenente i nominativi dei candidati idonei vincitori del Concorso cui è seguita, a stretto giro, l'istanza di accesso a firma del ricorrente, evasa il 13 aprile 2023, con cui sono stati rilasciati gli atti ed i verbali sottesi a tale esclusione.

In conseguenza di tale illegittimo giudizio di inidoneità, il Comando ha escluso il ricorrente dal concorso (impedendogli di partecipare alla successiva ed ultima fase del concorso e di poter frequentare il corso di allievi carabinieri che si svolgerà da qui a breve).

Il [redacted] incredulo di tale diagnosi, mai riscontrata neppure in occasione degli accertamenti psicofisici necessari per l'accesso all'Esercito, rientrato a Catania, si è recato presso una Struttura Ospedaliera pubblica per sottoporsi all'esame obiettivo [redacted] all'esito del quale è

stata esclusa qualsiasi forma [redacted] ma vi è di più, nella stessa occasione è stata pure scongiurata qualsiasi sorta di imperfezione, malformazione o alterazione con la seguente diagnosi ‘[redacted]

Da qui, dunque, sorge l’interesse alla proposizione del presente ricorso per i seguenti motivi in

DIRITTO

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 “Accertamenti psicofisici” del bando di concorso, nonché delle gli artt. 580 e 582 del DPR 15.3.2010 n. 90 - Violazione delle direttive tecniche approvate con DM del 4.6.2014 - Violazione dei principi di autovincolo e *par condicio* -Eccesso di potere per difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, manifesta abnormità, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia, travisamento dei fatti e sviamento di potere.

La manifesta illegittimità dei provvedimenti impugnati risulta evidente già dalla piana narrazione dei fatti, da cui immediatamente si evince che il ricorrente si trova costretto a subire gli effetti di un provvedimento ingiustamente lesivo dei suoi diritti ed interessi - con gravi danni alla sua sfera professionale e morale - senza alcuna plausibile ragione e senza che a ciò corrisponda il soddisfacimento di alcun pubblico interesse meritevole di tutela.

Il Comando Generale dell’Arma, come detto, ha disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso giudicandolo “inidoneo”, all’esito degli accertamenti psicofisici, per via di una ipotizzata diagnosi di ‘[redacted] che, a detta della Commissione, avrebbe comportato [redacted] e, di

conseguenza, determinato l'impossibilità di accedere (per il ricorrente) alla successiva (ed ultima) prova degli accertamenti attitudinali.

Orbene, i rilievi fondanti il giudizio di inidoneità sono agevolmente confutabili, per l'evidente contrasto con l'autovincolo imposto dal bando, dalla direttiva tecnica approvata con DM 4.6.2014 e dalle norme tecniche, tutti richiamati nella premessa della *lex specialis*.

Ma procediamo con ordine.

A) L'art. 10 del bando di concorso, titolato "Accertamenti psicofisici", per quel che qui rileva, prevede:

- al punto 1) che *"... l'idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2020, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014 e citate nelle premesse, nonché secondo le modalità definite in apposite norme tecniche…"*;

- al punto 4), che *"…la commissione disporrà per tutti i candidati una visita medica generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio…d) otorinolaringoiatrico…"*;

- al punto 6) che *"…saranno giudicati "inidonei" i candidati:…b. risultati affetti da imperfezioni ed infermità che siano contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 258 del d.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90…"*;

- al successivo punto 11), che *"…i candidati che all'atto degli accertamenti psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione*

migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, ***saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria*** *a cura della stessa Commissione medica…"*.

A sua volta, sempre per quel che qui rileva, la Direttiva di cui al DM 4.6.2014, al punto T, "Otorinolaringoiatria", acclude nella sotto-sezione medica, *"…le malformazioni e alterazioni congenite e acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano deturpanti o causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea…"*; fermo in ogni caso che, sempre secondo quanto previsto dalla Direttiva, **possono altresì essere compatibili con un giudizio di idoneità** *"…le ricostruzioni timpaniche, l'otite mucogelatinosa cronica, la media catarrale cronica,* ***la sclero adesiva*** *e gli esiti cicatriziali/calcifici e di pregresse flogosi dell'orecchio medio, se suscettibili di remissione e/o miglioramento significativo e/o non comportano rilevanti disturbi funzionali…"*.

In estrema sintesi, quindi: tutti i candidati che hanno superato (come il ricorrente) il giudizio di idoneità nella prova di efficienza fisica devono essere sottoposti a visita medica collegiale ad opera di una Commissione la quale, svolgendo una "adeguata valutazione clinica e medico-legale", deve verificare la sussistenza (o meno) di eventuali imperfezioni/infermità specificatamente contemplate nella direttiva di cui al DM 4.6.2014, così da poter esprimere, al termine della visita stessa, il proprio giudizio di idoneità/inidoneità al reclutamento.

B) Nel caso concreto, come detto, l'operato della Commissione contrasta chiaramente con tutte le previsioni normative sopra richiamate.

L’impugnato provvedimento oggetto di questo gravame, infatti, si fonda sul presupposto - errato - [redacted] (vedi, [redacted] legittimerebbe l’esclusione dei candidati dalla partecipazione all’iter concorsuale.

Non è così.

Difatti, tutto l’impianto delle cause di esclusione descritte dal legislatore, ad eccezione delle fattispecie inerenti a particolari malattie o fattori psichici e/o comportamentali (quali l'alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena) si lega, necessariamente, a [redacted] (cfr., art. 582 DPR 90/2010; si veda, pure, la direttiva di cui al DM 2014).

Non a caso, la casistica evidenziata dimostra come la *ratio legis* non sia, ragionevolmente e secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, quella di escludere *tout court* dalla partecipazione al concorso i candidati che presentino una qualsiasi imperfezione fisica/psicofisica, bensì quella di escludere i candidati le cui imperfezioni fisiche/psicofisiche possano arrecare disturbi funzionali al candidato, tali cioè da ostacolare, rallentare o in qualche modo condizionare il corretto espletamento delle mansioni istituzionali che il candidato al concorso è chiamato a svolgere in seguito all’assunzione in servizio.

Ebbene, nel caso qui a mani, la Commissione ha rovesciato il rapporto tra regola ed eccezione, sino a giungere, superficialmente e frettolosamente, al completo rifiuto della regola (che non è stata applicata neppure in via d’eccezione!).

Difatti, dalla diagnosi asseritamente riscontrata, **non emerge alcuna infermità invalidante (grave) o comunque tale da giustificare l'esclusione *tout court* del ricorrente dal concorso prima e dalla graduatoria finale poi**.

Piuttosto, come detto, la Commissione – all'esito della vista collegiale – [redacted]

Per quanto detto, è perciò evidente l'illegittimità dell'impugnato giudizio di inidoneità, del tutto privo di motivazione o comunque di una motivazione sufficiente a palesare le ragioni per cui il ricorrente non sarebbe idoneo a svolgere le funzioni di Carabiniere effettivo (nonché per violazione del fondamentale principio di trasparenza ed imparzialità e per eccesso di potere anche sotto i profili del difetto d'istruttoria, dell'arbitrarietà e dello sviamento).

L'illegittimità dell'impugnato giudizio di inidoneità comporta quindi l'illegittimità in via derivata e per gli stessi profili anche del provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso, nonché dei provvedimenti consequenziali, ivi compresa la graduatoria di merito (nella parte in cui non comprende il ricorrente tra i vincitori del concorso e comunque tra i candidati risultati idonei, che potranno essere assunti in caso di scorrimento della graduatoria medesima).

C) Fermo quanto sopra - assolutamente tranciante - si rileva altresì che l'impugnato provvedimento di esclusione è viziato anche sotto

altro dirimente profilo, non rientrando la diagnosi ipotizzata dalla Commissione neppure tra quelle cd. tipiche di inidoneità al reclutamento, bensì e diversamente tra quelle **compatibili con un giudizio di idoneità**, **così come espressamente tipizzate dalla direttiva di cui al DM del 2014**.

Questo significa – stando sempre ai risultati diagnostici cui è giunta la Commissione – che la [redacted] una diagnosi che non è incompatibile con l'i(ini)doneità al servizio (tutt'altro!) ma soprattutto che al ricorrere di una supposta imperfezione la Commissione avrebbe dovuto, quanto meno, svolgere una "adeguata valutazione clinica e medico-legale", qui del tutto assente.

Insomma, delle due l'una: o la diagnosi formulata è incompatibile con l'assunzione in servizio ed allora la Commissione avrebbe dovuto diagnosticare una patologia grave, non certamente una imperfezione acclusa dalla direttiva tra quelle **compatibili con un giudizio di idoneità.**

Oppure, la diagnosi è compatibile con un giudizio di idoneità (e così è, perché ripetesi espressamente annoverata dalla direttiva di cui al DM 2014) ed allora la Commissione avrebbe dovuto fare uso diligente delle regole della selezione che, essa stessa, si era autoimposta sottoponendo il ricorrente *"...**ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa Commissione medica**..."*, essendo detta imperfezione annoverata (*cfr.*, punto 11 bando), tra quelle *"...malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso..."*.

Nella specie, quindi, non solo non sussistono (ma non vi sono mai state, per come appresso si dirà) concrete e attuali ragioni oggettive e seri presupposti di fatto che potrebbero giustificare l'esclusione del ricorrente, tenuto conto che la diagnosi riscontrata non ha nulla a che vedere con quelle patologie ostative al reclutamento.

Ma, in ogni caso, laddove si ritenesse che quella banalissima diagnosi sia frutto di travisamento dei fatti o di imponderata volontà, quel giudizio di "inidoneità" avrebbe dovuto logicamente presupporre l'espletamento di un'ulteriore valutazione sanitaria trattandosi di imperfezione non certamente grave, non di certo cronica, secondo quanto espressamente indicato nella direttiva di cui al DM 4.6.2014 (cui la Commissione stessa aveva espressamente rinviato ai fini della valutazione psicofisica dei candidati al concorso).

Da ciò, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati anche per violazione, *in parte qua*, del bando di concorso che, laddove diversamente interpretato, sarebbe chiaramente illegittimo e pertanto cautelativamente e subordinatamente lo si impugna unitamente agli atti che ad essa avrebbero dato asserita applicazione, per contrasto con le norme di legge e con i principi in materia di predeterminazione dei criteri di valutazione.

D) I vizi appena dedotti, peraltro, assumono valenza ancor più sostanziale ove si consideri che non esiste alcuna imperfezione/patologia al [redacted].

Ma facciamo un piccolo passo indietro.

L'odierno ricorrente, nell'espletamento delle sue mansioni (sinora svolte come militare dell'Esercito e sino a tutt'oggi), [redacted]

Basti pensare che, sebbene sottoposto a visite da parte dell'Esercito, mai è stata anche solo ipotizzata [redacted] tanto meno (il ricorrente stesso) mai ha accusato sintomi di siffatta natura; ecco perché parte ricorrente, incredulo, si è immediatamente recato – una volta rientrato su Catania – presso [redacted] decidendo spontaneamente di sottoporsi a visita.

Ebbene, come volevasi dimostrare, il giudizio medico opposto dalla Commissione **è** [redacted]

A riprova, si versa in atti il referto medico con cui il [redacted]

Sebbene il referto di cui sopra costituisce, a detta di Codesto Ecc.mo TAR (pronunciatosi su casi pressoché identici), un principio di prova, si rinvia altresì alla relazione del [redacted] cui parte ricorrente ha pure deciso di rivolgersi che ha, parimenti, **escluso categoricamente** ipotetiche imperfezioni [redacted]

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via istruttoria, si chiede a Codesto Ecc.mo TAR, ove lo ritenesse opportuno, disporre una verificazione ex artt. 19 e 66 CPA, al fine di appurare l'attitudine del ricorrente a svolgere le funzioni di Carabiniere effettivo.

Si chiede altresì, qualora Codesto Ecc.mo TAR lo ritenesse opportuno, che il ricorrente venga nuovamente sottoposto alla prova otorinolaingoiatrica del concorso in questione, innanzi ad una Commissione composta da componenti diversi rispetto a quelli che hanno espresso l'illegittimo giudizio di inidoneità impugnato col presente ricorso, al fine di appurare l'effettiva idoneità del ricorrente a svolgere le funzioni di Carabiniere effettivo.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni juris* è, per quanto sopra detto, evidente.

Il ricorrente, inoltre, subisce dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, sotto più profili, un danno grave e irreparabile.

Il ricorrente infatti, viene ingiustamente privato della possibilità di svolgere e superare l'ultima prova del concorso (accertamenti attitudinali) e quindi di accedere alla carriera di Carabiniere, con un irreparabile pregiudizio morale ed economico.

In particolare, sotto un primo decisivo profilo, si rileva che la contestata esclusione determina in capo al ricorrente un danno rilevante alla sua immagine di probo ed irreprensibile militare.

Sotto un secondo profilo, inoltre, il provvedimento impugnato causa al ricorrente un danno di natura professionale, poiché viene ingiustamente privato di un ruolo d'indubbio prestigio e qualificazione professionale cui egli aspira sin dalla sua infanzia, anche per via dell'[redacted] sicché, il danno è anche e innanzitutto di natura non patrimoniale, non essendo rimediabile mediante mera reintegrazione economica.

Si aggiunga poi che l'Amministrazione, pubblicate le rispettive graduatorie di merito, sta provvedendo all'ammissione dei candidati

utilmente risultati in graduatoria al corso allievi carabinieri (che è prodromico all'immissione in ruolo).

Ciò significa che, in mancanza di un'immediata tutela cautelare, non si soddisferebbe più il bene della vita sotteso all'impugnazione in oggetto, atteso che la definizione del giudizio di merito sarà certamente successivo alla conclusione del corso che il ricorrente sarebbe, a quel punto, impossibilitato a seguire, così rendendo sostanzialmente inutile una pronuncia giudiziale favorevole in suo favore.

Ed anche di tali ragioni, Codesto Ecc.mo TAR non potrà che tenerne conto nel bilanciamento degli interessi in gioco, e precisamente sia di quelli del ricorrente che, in caso di ammissione con riserva, sarebbe nelle condizioni di poter ultimare il rimanente iter concorsuale, così consentendogli, allo stesso tempo, di poter essere ammesso al corso allievi.

Sia (degli interessi) di cui è portatrice il Comando dell'Arma che, così operando, eviterebbe di privarsi di una validissima risorsa che ha già [redacted]

Sussistono pertanto, i presupposti di gravità ed urgenza, affinché il provvedimento impugnato sia sospeso, anche col conseguente obbligo conformativo dell'amministrazione resistente di ammettere il ricorrente alla successiva fase degli accertamenti attitudinali, seppur con riserva dell'esito del giudizio.

P.Q.M.

Si chiede all'Ecc.mo TAR adito di Voler:

a) nella fase cautelare, stante sin da ora i presupposti di gravità ed urgenza, sospendere gli atti impugnati, con la concessione delle misure cautelari necessarie al fine di tutelare la situazione soggettiva

dedotta in giudizio (ivi compresa l'ammissione del ricorrente alla successiva fase degli accertamenti attitudinali, eventualmente con riserva dell'esito del giudizio);

b) nel merito, accogliere il ricorso in relazione a tutti i motivi dedotti e per le ragioni in essi esposte e per l'effetto annullare, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 104 del 2010, i provvedimenti impugnati, come meglio indicati e descritti in epigrafe.

Si chiede infine l'accoglimento dell'istanza istruttoria, di cui al superiore paragrafo.

Con vittoria di spese e compensi difensivi, anche della fase cautelare, nonché in ogni caso col rimborso della somma versata a titolo di contributo unificato, come previsto dall'articolo 13 comma 6-bis del D.P.R. 115/2002.

Con riserva d'ogni altra deduzione e di eventuali motivi aggiunti, nonché di separata ulteriore istanza.

Si dichiara che, ai sensi del suddetto articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, per il presente giudizio il contributo unificato di iscrizione al ruolo è dovuto nell'importo di 325,00 euro, trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego proposta innanzi alla Giustizia Amministrativa.

Istanza di oscuramento

Sussistendo nella specie motivi legittimi in relazione all'oggetto e alla natura del giudizio, si formula all'Ecc.mo TAR espressa istanza di oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente (anche con l'apposizione, sull'originale della sentenza o di ogni altro provvedimento, di un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione

Firmato digitalmente da
GLENDA GIARDINA
CN = GLENDA GIARDINA
C = IT

elettronica, l'indicazione delle predette generalità e altri dati identificativi riportati sulla sentenza o provvedimento).

Catania, 5 maggio 2023

Avv. Glenda Giardina Avv. Alessandro Ammatuna